

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22865 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 26/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso 9671-2017 proposto da:

COMUNE DI SANDRIGO, C.F.95026510248, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n.21, presso lo studio dell'avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dall'avvocato RUGGERO MOLLO;

- ricorrente -

contro

TONIOLO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO ZUCCOLLO;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Luca Solaini

avverso la sentenza n. 1092/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 9671/17

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato da memoria, il comune di Sandrigo impugnava la sentenza della CTR del Veneto, relativa ad un avviso d'accertamento ICI per il 2009 per un fabbricato strumentale, catastalmente individuato nel periodo d'accertamento in categoria D8, denunciando la violazione dell'art. 2 comma 5 ter del D.L. n. 102/13, convertito con legge n. 124/13, dell'art. 7 comma 2 bis del D.L. n. 70/11, convertito con legge n. 106/11, dell'art. 13 commi 14 e 14 bis del D.L. n. 201/11 convertito con legge n. 214/11, dell'art. 29 comma 8 del D.L. n. 216/11 convertito con legge n. 14/12 e degli artt. 2 e 5 del DM 26 luglio 2012, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano riconosciuto l'esenzione ICI per l'immobile oggetto di controversia per l'anno 2009, benché la richiesta di variazione catastale in categoria rurale fosse stata presentata solo il 21.2.14, quindi, oltre il termine del 30.9.12, di cui all'art. 7 comma 2 bis del DL 70/11 e successive modifiche, che era l'unico disposto normativo che riconosceva l'efficacia retroattiva quinquennale, alla domanda, corredata di autocertificazione, e annotata agli atti catastali, dei requisiti di ruralità dell'immobile.

Il motivo è inammissibile.



Secondo la giurisprudenza di questa Corte “È valida la notifica dell’atto di appello effettuata dal contribuente all’ente impositore, mediante presentazione a mano, all’ufficio protocollo, ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, qualora rechi il timbro dell’ente con il numero di protocollo, anche se la firma apposta in calce dall’impiegato consista in una sigla illeggibile. Rileva in tal senso la circostanza che trattasi di ufficio pubblico dove vi sono disposizioni di servizio e mansioni ben precise che consentono di individuare a chi appartengono le sigle apposte in caso di discordanza, ed in ogni caso, non solo il timbro dell’ente, ma il riferimento al numero di protocollo, nell’assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione consente di ritenere, salvo prova contraria (nella specie non dedotta), che l’atto è stato sicuramente acquisito agli atti dell’Amministrazione, con conseguente legale conoscenza della stessa” (Cass. ord. n. 10851/18 – massima non ufficiale -).

Nel caso di specie, dall’esame della ricevuta di consegna della sentenza notificata d’appello, la stessa risulta corredata del timbro dell’ufficio accettante e del numero di protocollo dell’amministrazione comunale, nonché della sigla dell’impiegato addetto alla ricezione, sicché tale modalità di notifica risulta idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione. Poiché la sentenza è stata ricevuta dal comune di Sandrigo in data 14.12.16, il termine breve per l’impugnazione scadeva il 12.2.17, mentre, il ricorso per cassazione del medesimo comune è tardivo perché risulta essere stato consegnato per la notifica solo il 10.4.17.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il comune di Sandrigo, in persona del Sindaco in carica a pagare a Toniolo Roberto le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 1.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 17.7.2018

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

